

Risposta alla consultazione CONSOB del 18 gennaio 2011 sulla Bozza di comunicazione relativa a "Richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di remunerazioni, autovalutazione dell'organo amministrativo e piani di successione – Raccomandazioni in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. 78 del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni"

Roma, 7 febbraio 2011

Amsterdam
Atlanta
Barcelona
Beijing
Bogota
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Chicago
Dallas
Dubai
Frankfurt
Geneva
Hong Kong
Houston
Johannesburg
London
Los Angeles
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis/St. Paul
Montreal
Mumbai
Munich
New Delhi
New York
Orange County
Paris
Philadelphia
Prague
Rome
San Francisco
Santiago
Sao Paulo
Shanghai
Silicon Valley
Singapore
Stamford
Stockholm
Sydney
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington, D.C.
Zurich

SpencerStuart

In questa nota forniamo alcune considerazioni generali sugli aspetti di maggior rilievo trattati nel documento e presentiamo alcune osservazioni di dettaglio su aspetti specifici.

La Consob ha sottoposto a consultazione una bozza di comunicazione che contiene

- richieste di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF in materia di
 - o Remunerazioni;
 - o Piani di successione;
 - o Autovalutazione dell'organo amministrativo;
- raccomandazioni in merito all'Informativa sui compensi prevista dall'art. 78 del Regolamento Emittenti.

Prima di tutto ci piace sottolineare la nostra piena condivisione dell'obiettivo della Consob di garantire un adeguato livello di trasparenza nei confronti del mercato su tali aspetti. La Consob sottolinea la valenza transitoria della comunicazione prevista nel documento di consultazione in attesa di una definizione più sistematica ed esaustiva della materia che sarà realizzata in occasione dell'attuazione del decreto legislativo in materia di remunerazioni approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2010.

Le considerazioni ivi esposte tengono quindi necessariamente conto della transitorietà delle disposizioni previste e, al contempo, della ristrettezza dei tempi a disposizione degli emittenti per adempiere a quanto qui previsto.

2.3 Richieste ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF in tema di indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto

Essenziale quanto previsto al comma a) "L'informazione dovrà essere fornita anche in negativo qualora tali accordi non fossero esistenti".

Comma b): oltre a quanto previsto occorre richiedere l'informativa sulla durata prevista negli accordi contrattuali (tema di particolare delicatezza quando trattasi di manager che è sia amministratore delegato sia direttore generale, con scadenze che possono essere diverse dei due contratti).

Comma c): oltre a quanto previsto occorre richiedere l'informativa sugli eventuali effetti della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione a breve termine e a lungo termine da erogare per cassa.

La popolazione rispetto alla quale gli emittenti dovranno fornire l'informazione andrebbe ampliata, nel caso di società che non prevedono la figura dell'amministratore delegato, ai soggetti che, in virtù delle deleghe conferite, svolgono funzioni analoghe a quelle dell'amministratore delegato. Un ulteriore approfondimento meriterebbe poi l'opportunità di considerare anche i direttori generali ed eventualmente i dirigenti con responsabilità strategica.

Raccomandiamo l'inserimento di una specifica previsione relativa alla informativa sulle indennità effettivamente erogate al momento dello scioglimento anticipato del rapporto, con

SpencerStuart

evidenziazione di eventuali differenze rispetto a quanto originariamente deliberato. Raccomandiamo che tale informazione debba essere fornita anche in assenza di differenze.

In relazione al paragrafo 2.3 e 2.4 suggeriamo di esplicitare il ruolo del Comitato Remunerazioni sulla materia; Comitato che dovrà essere responsabilizzato sulla valutazione dell'adeguatezza della informativa al mercato.

2.3 Raccomandazioni in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. 78 del Regolamento Emittenti

Nella revisione dello Schema sarà opportuno fare in modo che sia chiaro quali componenti dei compensi sono relative al ruolo di consigliere e quali sono a fronte della prestazione di lavoro quale dipendente.

È necessario prevedere nello Schema l'esplicitazione degli importi erogati, degli importi maturati ma non ancora erogati e degli importi che potranno potenzialmente maturare al verificarsi di certe condizioni (specificazione che diventa viepiù rilevante per gli emittenti soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia, alla luce della regolamentazione da quest'ultima in corso di emanazione sul tema).

Suggeriamo inoltre di prevedere nella *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari* un quadro sinottico per ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di sorveglianza, e per ogni singolo Direttore Generale relativo ai compensi percepiti, maturati e non erogati e potenzialmente erogabili (al verificarsi di certe condizioni, da esplicitare anch'esse) sia per cassa sia basati su strumenti finanziari (ove assenti, specificando che sono assenti), oltre alle indennità previste in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

3.2 Richieste ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF in tema di piani di successione

In considerazione della criticità del tema della successione del capo azienda specie nelle aziende di medie e medio-grandi dimensioni, collegata alla struttura proprietaria delle aziende italiane, si raccomanda di rivolgere la richiesta a tutti gli emittenti azioni come definiti dall'art. 65, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti (non solo alle società italiane incluse nell'indice FTSE MIB).

Comma a): prevedere che:

- l'informazione venga fornita anche in negativo qualora non vi sia un processo strutturato, specificando le ragioni della scelta;
- sia specificata la periodicità di aggiornamento del piano;
- sia specificato come vengono valutate le candidature interne e il relativo livello di comunicazione agli interessati;
- sia specificato se sono considerate candidature esterne.

Comma b). Specificare in particolare l'eventuale ruolo del Comitato Nomine; e l'eventuale utilizzo di consulenti esterni.

Suggeriamo di responsabilizzare il Comitato Nomine, ove presente, o il Comitato per le Remunerazioni sulla valutazione dell'adeguatezza della informativa al mercato su questo tema.

4.3 Richieste ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF in tema di piani di autovalutazione

Considerazioni di carattere generale che vanno oltre il presente documento di consultazione, ma certamente collegate a quanto ivi riportato:

- esigenza che nelle sedi appropriate venga raccomandata la costituzione del Comitato Nomine;
- necessità di revisione del numero di incarichi massimo per i sindaci ed introduzione nelle sedi appropriate di raccomandazione per numero di incarichi massimo per Consiglieri;
- revisione e progressiva omogeneizzazione delle attuali definizioni di Indipendenza dei Consiglieri.

In considerazione della criticità del tema dell'autovalutazione del Consiglio di amministrazione specie nelle aziende di medie e medio-grandi dimensioni, collegata alla struttura proprietaria delle aziende italiane, si raccomanda di rivolgere la richiesta a tutti gli emittenti azioni come definiti dall'art. 65, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti (non solo alle società italiane incluse nell'indice FTSE MIB).

Comma b): specificare l'organo responsabile della autovalutazione e le altre entità coinvolte. Specificare inoltre l'eventuale utilizzo di consulenti esterni.

Comma e): in caso affermativo specificare con quali modalità, quali azioni e con quali benefici specifici.

Comma h): focalizzarsi sulle aree di eccellenza, eliminando le aree di miglioramento, salvo che per indicazioni di carattere generale al fine di non fornire al mercato informazioni riservate degne di tutela.

Comma i): prevedere la predisposizione di un piano di azione che deve essere approvato dal Consiglio ed il successivo monitoraggio dell'attuazione nella successiva valutazione.

Suggeriamo di responsabilizzare il Comitato Controllo Interno/Corporate Governance sulla valutazione dell'adeguatezza della informativa al mercato su questo tema.